



CONGRESSO DI FISH CALABRIA

Verbale n. 1 del 10/1/2021

In data 10/01/2021 alle ore 10.30 si è riunito in video-conferenza su piattaforma Cisco Webmeeting il Congresso di FISH Calabria con il seguente ODG:

- Approvazione dello Statuto della FISH Calabria per l'adeguamento alla nuova riforma del Terzo Settore, nelle forme previste "dalla conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 e successiva norma che proroga ulteriormente al 31 marzo 2021, il termine ultimo per adeguare gli statuti alle previsioni del Codice del Terzo Settore con le maggioranze semplificate. Norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 04/12 la Legge 27 novembre 2020, n. 159".

Sono presenti in qualità di votanti 24 legali rappresentanti/delegati delle associazioni:

Comunità Progetto Sud, Annunziata Coppedè, Comunità Progetto Sud, delegata
Associazione Integrazioni Disabili ONLUS, Antonio Sacco, presidente
Associazione Il Girasole, Rosanna Durante, presidente
UILDM Sez. di Chiaravalle Centrale, Giovanni Sesto, presidente
Associazione Vita Preziosa, Giuseppe La Gamba, presidente
AISM di Catanzaro, Angela Gaetano, presidente
AVE-AMA ETS ODV, Anna Cristallo, presidente
AGeDi, Anna Vadalà, delegata
Associazione Piccola Opera Papa Giovanni, Anna Maria Chiaia, delegata
ANFFAS ONLUS Reggio Calabria, Pasquale Casile, presidente
Associazione di Volontariato "La Spiga", Annamaria Bianchi, delegata
Fa.Di.A. Famiglie Disabili Associate, Luigi Caparelli, delegato
AFD – Associazione Famiglie Disabili, Rosalba Di Paola, delegata
Associazione Italiana Persone Down Sezione di Cosenza, Emilia Amantea, presidente
U.N.I.T.A.L.S.I di Lamezia Terme, Domenico Vescio, delegato
Associazione Nuovi Orizzonti, Innocenza Falsetti, presidente
Il sorriso Associazione di Volontariato e Mutuo Aiuto, Lorenzo Notaristefano, delegato
Arcipelago Sagarote ODV, Luciana Pasetto, presidente
Insieme per te, Nadia Maugeri, presidente
Coordinamento Regionale Alogon, Rosa Ferrari, delegata
Associazione Prader Willi Calabria, Domenico Posterino, presidente
Associazione Neomera, Giuseppe Romeo, delegato
ANFFAS ONLUS Coordinamento Regionale Calabria, Maria Alesina, presidente

Sono presenti come uditori:

Bruno Giannarelli, socio emerito
Angelo Marra, socio emerito
Rita Barbuto, Coordinamento Regionale Alogon
Paolina Filippa, vicepresidente Associazione Il Girasole

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione ed aver verificato le presenze, apre i lavori, proponendo a Giuseppe Romeo di redigere il verbale.

Il Presidente introduce spiegando la necessità di rivedere lo statuto successivamente alle variazioni già approvate il 24 ottobre scorso alla luce di un dibattito sorto a livello di FISH Nazionale circa l'ottimizzazione degli organi associativi con l'obiettivo di omogeneizzare gli statuti delle federazioni regionali. Ciò anche alla luce della circostanza che i votanti del Congresso e del Consiglio Regionale generalmente coincidono (salvo deleghe dei presidenti a favore dei soci delle singole associazioni aderenti). Per tanto i due suddetti organi associativi verrebbero ad essere uno duplicato dell'altro.

Inoltre si coglie l'opportunità di affinare alcune parti del testo per ciò che attiene una sequenza logica delle previsioni. Si dà lettura del testo con commento variazioni Romeo ed interventi di Coppedè, Hyerace, Durante, Posterino, Marra. Interviene telefonicamente l'avvocato Gianfranco De Robertis, collaboratore di ANFFAS e FISH nazionali, il quale fornisce importanti delucidazioni.

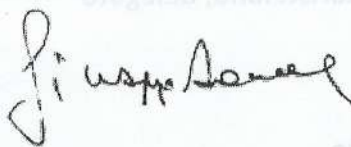
Vengono sottoposte a votazione tutte le variazioni con approvazione all'unanimità. Il Presidente propone anche il voto per l'approvazione del testo nel suo complesso. Ne risultano i seguenti risultati:

Contrari = 0
Astenuiti = 0
Favorevoli = 23 .

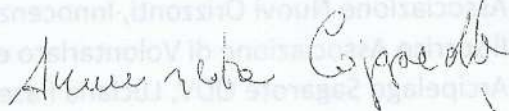
Lo Statuto viene quindi approvato. Si allega quindi al presente documento.

Alle ore 12,11, non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusi i lavori.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente

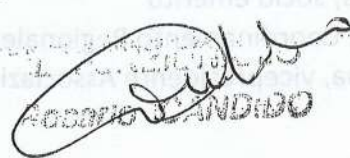


REGISTRATO A LAMEZIA TERME II

N. 43

3
ESSENTE

4



RICORDO D'ANDRINO

Statuto della FISH Calabria

Articolo 1 – Costituzione, Finalità e attività

- 1) In data 24 giugno 1995 è stata costituita con scrittura privata, registrata in data 28 ottobre 1995, la FISH Calabria, d'ora in avanti semplicemente indicata come Associazione.
- 2) In data 9 luglio 2004 l'Associazione è stata iscritta nell'Anagrafe delle Onlus con provvedimento n. 11684/2004.
- 3) In virtù della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore; l'Associazione, in forza dell'iscrizione nel Registro Unico Terzo Settore, nella sezione "Organizzazioni di volontariato", aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ODV" o la locuzione di "Organizzazione di volontariato".
- 4) Intanto l'Associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo ONLUS, conformemente a quanto disciplinato dall'ultimo articolo del presente statuto, quale peculiare segno distintivo in ogni comunicazione e manifestazione esterna.
- 5) L'Associazione opera nell'ambito della Regione Calabria, quale federazione di Associazioni di persone con disabilità e/o loro familiari che si riconoscono negli scopi del presente statuto e che operano per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani, affinché:
 - a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
 - b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;
 - c) si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;
 - e) si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
 - f) si promuova l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - g) si promuova il riconoscimento e la tutela del ruolo educativo e di cura dei familiari e dei congiunti delle persone con disabilità;

- h) si promuova la libertà femminile e di genere per le persone con disabilità, nonché la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni di genere, anche basate o associate alla condizione di disabilità;
- i) si opponga alle organizzazioni criminali e ad ogni metodo mafioso, operando perché siano eliminate pratiche clientelari e rapporti di favore fra singoli, istituzioni, apparati burocratici ed associazioni, diffondendo informazioni atte a prevenirle e denunciandone l'evenienza.
- 6) Tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale sono perseguite, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o in via principale delle seguenti attività di interesse generale:
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 7) L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo Regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali. L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati o dei volontari dei suoi Enti aderenti.
- 8) Nell'espletamento delle sopra dette attività di interesse generale, la FISH Calabria può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:
- a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché contrastare ogni forma di emarginazione sociale delle stesse;
 - b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla FISH, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio,

esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione;

- 9) L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa FISH Nazionale, condividendone patto federativo, statuto, scopi, finalità e modalità operative.
- 10) Operativamente l'Associazione Regionale, nell'ambito delle finalità generali della FISH Nazionale, si propone:
 - a) la comune progettualità;
 - b) la circolazione dell'informazione;
 - c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Italiana.

Articolo 2 – Sede

- 1) La FISH Calabria, ha sede legale in Lamezia Terme.
- 2) Il Consiglio Direttivo Regionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò comporti modifiche allo statuto.
- 3) La sede legale può essere spostata in altra città solo con delibera congressuale con conseguente modifica statutaria.
- 4) Gli Enti aderenti devono essere tempestivamente informati sul trasferimento della sede, parimenti deve esserne informata la FISH Nazionale.
- 5) Il Consiglio Direttivo Regionale può proporre l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative alla ratifica del Congresso.

Articolo 3 - Durata

La sua durata è illimitata.

Articolo 4 - Assenza di lucro – Risorse economiche

- 1) L'Associazione è senza scopo di lucro.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
- 3) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- 4) In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 5) I finanziamenti della FISH Calabria provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per specifiche attività, ed ogni altra fonte individuata dalla norma.
- 6) Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite.

- 7) Tutti i proventi ottenuti, al netto di ogni spesa, debbono essere ridestinati all'attività della FISH Calabria per le sue finalità.
- 8) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.
- 9) L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Articolo 5 – Adesione alla rete associativa FISH

- 1) Le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di FISH Nazionale.
- 2) L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di FISH Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
- 3) L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio FISH, così come fornito da FISH Nazionale. Lo stesso è riportato nella denominazione ed in ogni segno distintivo ed identificativo rivolto al pubblico a cui può essere aggiunta eventuale propria specifica denominazione o segno distintivo. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente a FISH Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.
- 4) L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni congressuali di FISH Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di FISH e connessi standard di qualità:
 - a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da FISH Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
 - b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da FISH Nazionale;
 - c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da FISH Nazionale e rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - d) redige il bilancio sociale, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 117/2017, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da FISH Nazionale e rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo a FISH Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete FISH, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
 - f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari, collaboratori;



- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL concordato con FISH Nazionale;
- h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla FISH Nazionale;
- i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di FISH Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.
- 5) Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della FISH Nazionale, le organizzazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione, ovvero il logo della FISH o comunque elementi che riconducano alla FISH, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto o alle decisioni del Congresso e del Consiglio Direttivo Regionale.
- 6) In ogni caso, però mai le attività e/o iniziative devono essere contrastanti rispetto all'attività di FISH o arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira

Articolo 6 – Aderenti alla Federazione

- 1) La FISH Calabria è un unico soggetto, articolato a livello regionale.
- 2) Ad essa può aderire qualsiasi organizzazione tra quelle di cui al successivo punto 3) che, ai sensi del proprio Statuto, sia ente del Terzo settore e/o operi senza fini di lucro, per il superamento dell'*handicap*, secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 1 nonché agisca nel rispetto del Codice Etico adottato dalla Federazione Nazionale, impegnandosi a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all'attività di FISH, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira e che si sia impegnata formalmente a riconoscersi nel patto federativo come definito dagli organismi della Federazione nelle sedi opportune ed a rispettarlo.
- 3) Sono Enti aderenti della FISH Calabria:
- a) le autonome articolazioni regionali o locali, in qualsiasi forma costituite, delle Associazioni Nazionali già aderenti a FISH Nazionale;
 - b) le associazioni regionali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno la metà + 1 delle province della Regione Calabria, non rientranti tra quelle di cui alla lettera a);
 - c) associazioni locali aventi sede legale nella Regione Calabria, non rientranti tra quelle di cui alla lettera a);
- 4) In ogni caso la FISH Calabria deve avere presenti nella propria compagine almeno tre articolazioni delle Associazioni Nazionali aderenti a FISH Nazionale. In caso del venir meno di tale condizione durante la vita dell'associazione tale condizione va ripristinata entro un anno pena la perdita della connotazione di FISH regionale

- 5) Specifiche particolari situazioni del territorio di riferimento, possono portare la FISH Regionale a far aderire ulteriori enti, in parziale deroga di quanto sopra, previa presentazione di specifica istanza motivata dell'ente che chiede di aderire ed acquisito dalla FISH Regionale il parere del Comitato dei Garanti e la delibera del Consiglio Nazionale della FISH.
- 6) Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con la qualifica di aderenti benemeriti, quelle persone fisiche o enti che siano state nominate in tale posizione dal Congresso Regionale su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa della FISH Calabria ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 3 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso e del Consiglio Direttivo Regionale, cui possono partecipare con diritto di intervento.
- 7) Tutti gli Enti aderenti devono versare entro il 28 febbraio di ogni anno la quota annuale di iscrizione, precedentemente deliberata dal Congresso; in mancanza di decisione congressuale si fa riferimento alla quota dell'anno precedente.
- 8) Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Articolo 7 – Ammissione come Ente aderente

- 1) Gli aspiranti enti aderenti devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo Regionale, nella quale dichiarano di impegnarsi a condividere ed attuare la mission della FISH partecipando e sostenendo attivamente la stessa federazione, ad accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e il Codice Etico di FISH Nazionale, nonché ad autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa FISH e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati a FISH Nazionale e nell'inserimento della banca dati di FISH, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. All'istanza devono essere allegati: statuto; atto di legale costituzione; ultimo bilancio approvato; descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e attestazione del numero degli associati ovvero degli associati dei vari enti aderenti di cui l'ente istante si compone; dichiarazione di impegno, in caso di loro ammissione, a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all'attività di FISH, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira
- 2) Il Consiglio Direttivo Regionale entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
- 3) La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e del

contributo obbligatorio da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento, l'ente ammesso è iscritto nel libro associati e la sua iscrizione è comunicata a FISH Nazionale. Gli Enti aderenti devono in ogni caso indicare nei propri segni identificativi e distintivi sia di essere aderenti alla rete FISH sia di essere associati all'Associazione Regionale.

- 4) La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
- 5) Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto dal Congresso degli enti aderenti.
- 6) Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'Organizzazione deve:
 - versare la quota di iscrizione annuale, precedentemente deliberata dal Congresso; la mancanza della decisione congressuale per l'anno di riferimento implica che l'ammontare della quota rimane quella dell'anno precedente.
 - se associa altri Enti, fornire l'elenco dei propri enti aderenti, con le rispettive sedi legali ed il numero degli associati e dei volontari ai medesimi. I suddetti dati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente vanno aggiornati, di anno in anno, o in caso di variazioni vanno comunicati con la massima tempestività.
- 7) L'elenco delle organizzazioni aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione aderente e della autorità tutorie rispettando la normativa sulla privacy e sui consensi accordati.

Articolo 8 – Rappresentanza esterna

- 1) Il rappresentante legale della FISH Calabria è il Presidente Regionale.
- 2) La rappresentanza all'interno di organismi pubblici, commissioni, comitati, tavoli di lavoro e/o di concertazione, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è della FISH Regionale che la demanda a propri rappresentanti.
- 3) E' altresì facoltà del Consiglio Direttivo Regionale, conferire con formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a membri dello stesso Consiglio Direttivo Regionale, e ad associati con specifiche competenze.
- 4) Il Consiglio Direttivo Regionale può delegare ad un coordinamento tra gli enti aderenti alla Federazione Regionale di un dato territorio attività di rappresentanza locale per il territorio di riferimento, secondo i limiti ed i poteri espressamente individuati.

Articolo 9 – Voto

- 1) In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione di quanto disposto per il Congresso nei successivi commi.

- 2) Hanno diritto di voto al Congresso solo i rappresentanti legali ed, in loro vece, il loro delegato individuato tra gli iscritti alla propria organizzazione di provenienza, sempre che l'ente aderente di riferimento sia in regola con le quote associative dell'anno corrente e degli anni precedenti.
- 3) Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa non può esercitare il voto per le sedute del Congresso per più di un'organizzazione, dovendo delegare altra persona individuata secondo il precedente comma.
- 4) Qualora il Presidente Regionale della FISH o un membro del Consiglio Direttivo Regionale siano anche rappresentanti legali di un ente aderente, questo delega un'altra persona individuata secondo il precedente comma.

Articolo 10 – Organi

Organi della FISH Calabria sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) il Vice Presidente Vicario;
- e) Il Tesoriere;
- f) il Revisore Unico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) il Comitato dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno alla FISH, a qualunque livello territoriale, sono volontari e gratuiti e hanno, salvo anticipata cessazione dalla carica, durata quadriennale.

Articolo 11 – Congresso

1) Il Congresso è il massimo organo deliberativo. Il Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.

2) Al Congresso hanno diritto di voto i legali rappresentanti degli enti aderenti o un loro delegato. Al Congresso in sessione ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. definire le linee politiche – associative d'indirizzo, approvando anche un documento programmatico con il quale il Consiglio Direttivo Regionale traccia le direzioni dell'impegno futuro in ambito regionale della Federazione;
- b. approvare il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale ed acquisito il parere del Revisore Unico, laddove questi sia presente;
- c. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- d. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale acquisito il parere del Revisore Unico, laddove questi sia presente;
- e. approvare il Codice di Qualità ed Autocontrollo, proposto dal Consiglio Direttivo Regionale;

- f. deliberare la costituzione di gruppi di lavoro o osservatori di cui all'articolo 19, coordinati da un membro del Consiglio o da un associato nominato dal Consiglio ed espressamente delegato sul tema;
- g. approvare il bilancio sociale e redigere la valutazione di impatto sociale, ove dovuti;
- h. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- i. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale;
- j. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo Regionale e del Comitato dei Garanti;
- k. nominare e revocare il Revisore Unico;
- l. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- m. deliberare l'entità della quota associativa e del contributo obbligatorio per un anno o per più anni;
- n. approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- o. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
- 3) Al Congresso in sessione straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a. approvare le modifiche statutarie
- b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori;
- 4) Le riunioni del Congresso in sessione ordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza, attraverso i loro rappresentanti legali o loro delegati, individuati tra gli iscritti alla loro organizzazione di provenienza, di almeno il 50% + 1 complessivo degli enti aderenti ed, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.
- 5) Le deliberazioni assunte in sessione ordinaria sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
- 6) Le riunioni del Congresso in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipano, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, almeno il 66% + 1 complessivo degli enti aderenti ed, in seconda convocazione almeno il 50%+1 complessivo degli enti aderenti
- 7) Le deliberazioni assunte in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto.
- 8) Per deliberare nel Congresso in sessione straordinaria lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione e il voto favorevole, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, individuati tra gli iscritti alla loro organizzazione di provenienza, di almeno i tre quarti degli enti aderenti
- 9) In caso di elezione di persone, si procede con voto segreto. Con unanime decisione, il Congresso può procedere ad eleggere i componenti degli organi associativi per acclamazione.

- 10) Il Congresso in sessione ordinaria è convocato almeno una volta l'anno in tempo utile per permettere di adottare e depositare nei registri pubblici il bilancio di esercizio e comunque non oltre il 30 aprile.
- 11) Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria ogni qualvolta ne facciamo richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli enti aderenti o su iniziativa del Consiglio Direttivo Regionale o del Presidente dell'Associazione.
- 12) E' possibile tenere le riunioni del Congresso, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano ben individuabili e direttamente contattabili il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.
- Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo
- 13) Gli aderenti benemeriti di cui all'articolo 6 comma 6 partecipano alle riunioni del Congresso Ordinario con diritto di intervento.

Articolo 12 – Parità di voti

- 1) Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
- 2) Qualora, in caso di dimissioni di membri del Consiglio Direttivo Regionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, si preferirà tra di essi quello appartenente all'organizzazione che sia aderente da più tempo.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo Regionale

- 1) Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da 7 a 11 membri, comunque sempre in numero dispari eletti dal Congresso che ne fissa rispettivamente il numero prima di procedere alle operazioni di voto. Nel corso della seduta di insediamento Il Consiglio Direttivo Regionale procede al proprio interno alla elezione dei Vice Presidenti in numero massimo di 2, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
- 2) Il Consiglio Direttivo Regionale provvede a tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto espressamente riservati al Congresso.
- 3) Il Consiglio Direttivo Regionale:
 - a) pone in essere tutte le azioni volte al perseguimento delle linee di indirizzo politico-associativo stabilite dal Congresso;
 - b) redige uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione definitiva al Congresso;
 - c) predispone il codice etico e gli eventuali aggiornamenti dello stesso alla cui approvazione provvede il Congresso;

- d) predispone il progetto di bilancio di esercizio;
- e) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da statuti o atti costitutivi di altri enti;
- g) delibera, su proposta del Comitato dei Garanti, l'espulsione dell'Ente dalla FISH Regionale.
- 4) Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato e presieduto dal Presidente Regionale.
- 5) La convocazione, con l'ordine del giorno, è inviata dal Presidente per PEC o per e-mail con ricevuta automatica o inviata dal destinatario. Nel caso di convocazione urgente il presidente usa la forma di comunicazione che ritiene più idonea a condizione che si assicuri e sia documentabile l'avvenuta ricezione.
- 6) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, il Revisore Unico, laddove presente, ove vi siano da trattare specifiche materie di sua competenza o ne faccia espressa e motivata richiesta al Presidente, nonché esperti, operatori e tecnici, che il Consiglio Direttivo Regionale reputi utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statuari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.
- 7) La prima riunione dopo il Congresso Ordinario è convocata dal Presidente dell'Associazione, entro 15 giorni dalle elezioni. Il Presidente uscente provvede a predisporre per tale occasione, tutti gli atti utili al formale passaggio di consegne.
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
- 9) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative possono essere previste con un regolamento applicativo.

Articolo 14 – Presidente Regionale

- 1) Ha la rappresentanza politica e legale della FISH Regionale.
- 2) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso, del Consiglio Direttivo Regionale.
- 3) Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Regionale nella prima seduta utile.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario, eletto dal Consiglio Direttivo Regionale nella sua prima riunione.

Articolo 15 – Tesoriere

- 1) Cura l'attività finanziaria della FISH Regionale.
- 2) Deve presentare al Consiglio Direttivo Regionale il bilancio di previsione in tempo utile, affinché possa essere approvato dal Congresso entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di esercizio in tempo utile, affinché il Consiglio Direttivo Regionale possa presentarlo al Congresso per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio redatti nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa in vigore ben documentati ed in modo chiaro ed analitico.
- 3) Deve avere cura e vigilare affinché ogni spesa non prevista nel bilancio preventivo venga sottoposta, per relativa delibera autorizzativa, al Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 16 – Revisore Unico

Il Revisore Unico è organo monocratico di controllo della FISH Calabria, da nominare in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

Il Revisore deve avere i requisiti previsti all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile ed essere iscritto all'albo dei revisori legali dei conti.

I compiti del revisore sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia.

Articolo 17 – Comitato dei Garanti

- 1) Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri effettivi, è eletto ogni quattro anni, in coincidenza con l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale, dal Congresso Ordinario.
- 2) Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa Regionale o territoriale.
- 3) Il Comitato dei Garanti:
 - a) nomina al proprio interno un Presidente;
 - b) svolge funzioni di composizione in via amichevole nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra enti aderenti ed organi associativi, o ancora tra enti aderenti, su materie comunque afferenti la vita della FISH Calabria;
 - c) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi del Consiglio Direttivo Regionale, al Codice Etico di FISH Nazionale;
 - d) è preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l'accesso alle cariche sociali regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica e alla verifica dei requisiti di accesso alle cariche sociali

- d) predispone il progetto di bilancio di esercizio;
- e) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da statuti o atti costitutivi di altri enti;
- g) delibera, su proposta del Comitato dei Garanti, l'espulsione dell'Ente dalla FISH Regionale.
- 4) Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato e presieduto dal Presidente Regionale.
- 5) La convocazione, con l'ordine del giorno, è inviata dal Presidente per PEC o per e-mail con ricevuta automatica o inviata dal destinatario. Nel caso di convocazione urgente il presidente usa la forma di comunicazione che ritiene più idonea a condizione che si assicuri e sia documentabile l'avvenuta ricezione.
- 6) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, il Revisore Unico, laddove presente, ove vi siano da trattare specifiche materie di sua competenza o ne faccia espressa e motivata richiesta al Presidente, nonché esperti, operatori e tecnici, che il Consiglio Direttivo Regionale reputi utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statuari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.
- 7) La prima riunione dopo il Congresso Ordinario è convocata dal Presidente dell'Associazione, entro 15 giorni dalle elezioni. Il Presidente uscente provvede a predisporre per tale occasione, tutti gli atti utili al formale passaggio di consegne.
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
- 9) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative possono essere previste con un regolamento applicativo.

Articolo 14 – Presidente Regionale

- 1) Ha la rappresentanza politica e legale della FISH Regionale.
- 2) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso, del Consiglio Direttivo Regionale.
- 3) Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Regionale nella prima seduta utile.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario, eletto dal Consiglio Direttivo Regionale nella sua prima riunione.

disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi di cui sopra;

- e) provvede all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali che risultino aver subito condanne non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con la FISH, ed alla conseguente formulazione di parere al Consiglio Direttivo Regionale cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato;
- f) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta del Socio da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di proposta di espulsione dell'Ente aderente al Consiglio Direttivo Regionale, previo ampio contraddittorio e garantendo il diritto di difesa del Socio, formulando parere obbligatorio ma non vincolante;
- g) esprime pareri al Congresso, al Consiglio Direttivo Regionale e alla Giunta Regionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte.
- h) decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad ente aderente da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 18 – Sostituzione e subentri

- 1) Ciascuna organizzazione aderente all'atto della propria iscrizione, deve comunicare per iscritto il nominativo di chi la rappresenta, il rappresentante rimane tale in seno al Consiglio Direttivo Regionale sino alla sua sostituzione, effettuata per iscritto.
- 2) Entro 7 giorni dall'inizio del Congresso, ciascuna organizzazione deve comunicare il nominativo del proprio delegato, salvo sopravvenuti impedimenti; tale delega è valida solo per la durata del Congresso.
- 3) In caso di cessazione dall'incarico di membro di un organo collegiale elettivo o dell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti. Laddove non vi siano persone disponibili a ricoprire detto incarico, il Consiglio Direttivo Regionale può cooptare il presidente o un delegato disponibile di una delle associazioni aderenti alla FISH Calabria.

Articolo 19 – Gruppi di lavoro e osservatori

A livello Regionale la FISH, ferme le prerogative e funzioni spettanti agli organi sociali, struttura i propri lavori attraverso:

- a) osservatori e gruppi di lavoro permanenti sui seguenti temi: a) revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione e modello di intervento del sistema socio-sanitario, b) lavoro e occupazione, c) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società, d) promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, e) processi formativi ed inclusione scolastica, f) salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, g) affari esteri ed internazionali, h) attuazione della

Convenzione nella Regione, nonché mediante altri osservatori permanenti vertenti su ogni altro tema sia individuato dal Consiglio Direttivo Regionale;

- b) osservatori, gruppi di lavoro, commissioni o comitati comunque denominati istituiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo Regionale.

Mandato, compiti, modalità di raccordo, relazione ed integrazione degli organismi di cui alle lettere a) e b) con gli organi sociali vengono definiti dal Consiglio Direttivo Regionale cui compete in via esclusiva la relativa regolamentazione, il potere di nomina del Coordinatore, nonché l'attribuzione degli eventuali poteri di rappresentanza esterna. I suddetti organismi, il cui funzionamento interno, risponde a meccanismi di tipo non deliberativo ma orientati alla costruzione partecipata e dialettica del consenso, non hanno autonoma soggettività costituendo una modalità operativa della FISH.

A tal fine la FISH Calabria promuove la partecipazione di esperti e stakeholder anche esterni.

Articolo 20 – Scioglimento

- 1) Lo scioglimento della FISH Regionale è deliberato dal Congresso con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In tal caso, il Congresso deve devolvere il patrimonio residuo a FISH Nazionale o ad uno o più degli enti del terzo settore facenti parte della rete FISH.
- 2) La liquidazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo avvengono sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente della FISH Regionale e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dal congresso e sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 3) Le organizzazioni aderenti che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della FISH Regionale.

Articolo 21 – Simbolo

- 1) Simbolo della FISH è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente statuto con la denominazione "FISH Calabria ODV".
- 2) La gestione del simbolo è affidata alla Giunta Nazionale.

Articolo 22 - Regolamento generale

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Lo stesso è adottato dal Congresso su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.

Articolo 23 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del codice civile e alle leggi vigenti rispetto alla specifica forma giuridica assunta dall'Associazione.

Articolo 24 – Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie

- 1) Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.
- 2) In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.
- 3) Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i riferimenti alla "rete associativa di FISH Nazionale" vanno considerati rispetto all'attuale "unitaria struttura associativa" ed i riferimenti nell'articolo 20 del presente Statuto all'"Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" e agli "enti del terzo settore" sono da intendersi rispettivamente all' "organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e alle onlus.



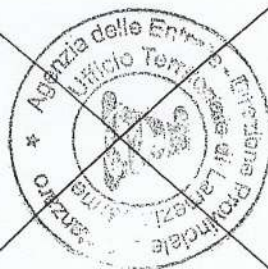
FISH CALABRIA ONLUS

Via dei Bizantini, 95 - Tel. 0968.461982

88046 LAMEZIA TERME - CZ

E-mail: fishcalabria@gmail.com

C.F.: 94003590794 - P.I.: 02272670791



Il presente stato entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto indicato
nell'articolo 164, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, allora
applicando l'efficacia di qualivoglia clausola e disciplina in materia

3) Fino all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i riferimenti alla
"rete associativa di FISH Nazionale" vanno considerati rispetto all'attuale "unitaria
struttura associativa" e i riferimenti nell'articolo 30 del presente Statuto
all'"Ufficio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117" e agli
"enti del terzo settore" sono da intendersi rispettivamente all'"organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 23 dicembre 1990, n. 662" e
alle ONLUS.

SH CALABRIA 4
FISH CALABRIA ONLUS
Via dei Santi 157, Tel. 0965 401982
90132 LAMEZIA TERME - CZ
C.F. 02000000982 - P.I. 02000000982

